

Misure a favore dello sviluppo

Art. 2, commi da 55 a 73 (ex art. 7. Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica nonché della sostenibilità ambientale)

La legge n. 286 del 24 novembre 2006 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*” presenta interventi nel settore energetico ed ambientale che appaiono tutt'altro che sostanziali ed autorevoli.

L'impressione è che si voglia proporre misure con l'unico scopo di mostrare un impegno in questi settori badando molto poco alla qualità delle proposte avanzate. Tali interventi sono risultati talmente poco incisivi che la stessa maggioranza di Governo, in sede di conversione del decreto alla Camera, ha stralciato alcune disposizioni, poi definitivamente confermate al Senato, creando non poca confusione fra i cittadini e gli addetti ai lavori.

Infatti, nella versione iniziale era prevista l'esenzione dalle tasse automobilistiche per le autovetture immatricolate come “euro 4” o “euro 5” ma non era chiaro se solo in sostituzione di vecchi modelli “euro 0” o “euro 1” (ex art. 7, comma 1). Tale sostegno, più che favorire la sostituzione di mezzi inquinanti, sembrava volto a sostenere ed incentivare i consumi, immettendo sulle strade altri autoveicoli (e un discorso simile vale per l'acquisto di nuovi autocarri dove il contributo era concesso solo a fronte della sostituzione con vecchi veicoli).

Ciò, comunque, è bastato a molte case automobilistiche per inondare i cittadini con pubblicità che reclamizzano l'acquisto di auto ecologiche con esenzione del bollo.

Bene, nella legge di conversione del decreto, non solo non compare più questa agevolazione, ma non c'è nemmeno la salvezza dei rapporti esauriti: e cioè, cosa farà chi ha comprato l'auto, perché allettato da questo bonus, nel periodo compreso fra il 3 ottobre ed il 29 novembre, data di entrata in vigore della nuova legge? Questo non è chiaro, ma la cosa certa è il clamoroso errore tecnico e prima di tutto politico commesso e la figuraccia di un esecutivo incapace di emendare ed ancor più di legiferare! Riteniamo, comunque, che chi ha acquistato l'auto confidando negli incentivi del decreto probabilmente dovrà pagare la tassa, a meno di un ulteriore provvedimento del Governo.

Altri interventi, riproposti nel provvedimento finale, prevedono la promozione dell'utilizzo di veicoli a metano e Gpl ed agevolazioni per l'accisa sul Gpl; allo stesso tempo, però, viene aumentata l'accisa sul gasolio usato come carburante (art. 2, commi 56-57).

E' singolare come si vogliano giustificare certe operazioni sbandierando un'attenzione verso l'ambiente che, tuttavia, favorisce pochi e colpisce molti, ossia tutti quei cittadini (ricchi e poveri) che possiedono un veicolo a motore diesel.

Sempre relativamente all'ex art. 7 rimangono pressoché inalterate, inoltre, misure che ci chiediamo che cosa abbiano a che fare con l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale. Fra queste, citiamo la mannaia contro le auto aziendali (art. 2, comma 71); infatti, viene ridotta dal 50% al 25% la deducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto del mezzo da parte dei professionisti e l'autovettura data in uso promiscuo ai dipendenti diventa deducibile solo per l'importo costituente il reddito di lavoro (prima la deducibilità era illimitata; art. 164, comma 1, lettera a), numero 2 del D.P.R. 917/86).

Tali disposizioni, nel rispetto della migliore tradizione tributaria, hanno effetto dal periodo di imposta in corso (e cioè a partire dal 2006) anche se dovrebbero essere fatti salvi i versamenti in acconto già determinati. Così, questo Governo, per vendicarsi della recente sentenza della Corte di giustizia europea (che ha stabilito che l'Iva sulle vetture aziendali può essere detraibile e costringendo di conseguenza l'erario a rimborsare i versamenti effettuati) ha pensato bene che il danno erariale debba essere comunque sempre pagato dagli stessi soggetti. Perciò, il vice ministro dell'Economia Vincenzo Visco, dopo aver calcolato che la decisione della Corte europea avrebbe

avuto ripercussioni notevoli sul bilancio dello Stato, ha deciso che non ha senso far pagare a quest'ultimo ciò che si può benissimo far pagare ai cittadini.

E ancora (art. 2, commi 65, 67), vengono mantenute le modifiche, guarda caso verso l'alto, dei valori delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, relativi all'accesso di informazioni e di atti al catasto (per esempio, le formalità relative alle volture passano da 35,00 € a 55,00 €). Insomma, se un cittadino si trova in fase di compravendita ora dovrà spendere di più ma potrà consolarsi pensando che i maggiori introiti finiranno in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali (art. 2, comma 66).

Si decentra ma come sempre, si fa pagare il costo al cittadino: questo è il federalismo fiscale della sinistra.

Dulcis in fundo, nel nuovo testo ha fatto la sua comparsa il comma 63, con tanto di tabella allegata, che prevede l'aumento del bollo per i motocicli; si ricorda che correzioni, ovviamente in aumento, della tassa automobilistica per le autovetture sono, invece, attualmente previste all'art. 20, comma 22 della legge finanziaria per il 2007. Perciò, da una parte interventi sui mezzi a due ruote, dall'altra su quelli a quattro ruote, ma la sostanza non cambia: si tratta sempre e comunque di nuove tasse ai cittadini.

Quando si dice: non c'è limite alla fantasia; purtroppo una fantasia davvero scadente e sulla quale non possiamo che stendere un velo pietoso!

Cristian Tolettini

Commi da 74 a 79 (ex articolo 8. Accelerazione degli incentivi alle imprese)

Il comma 74 stabilisce che le disposizioni relative alla concessione delle agevolazioni per investimenti nelle aree sotto utilizzate (art. 8, commi 1 e 2 DL 35/2005) non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attività produttive previsti dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) della legge 662/1996.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2006 le disposizioni relative alle agevolazioni per le aree sotto utilizzate non si applicano ai patti territoriali, ai contratti di programma e ai contratti d'area e quindi ad interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali.

Il comma 75 prevede che i contratti di programma già approvati dal CIPE sono revocati e riesaminati dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni.

Il comma 76 stabilisce che, di conseguenza, le risorse già attribuite dal CIPE con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento dei contratti di programma già disposti in base all'art. 2, comma 203 lettera e) della legge 662/1996.

Le eventuali risorse residue possono essere utilizzate dal ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 75, ma il ministero provvederà, con proprio decreto, a diminuire l'importo degli aiuti concedibili.

Il comma 77 stabilisce che le risorse già poste a carico del Fondo per le aree sotto utilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese con l'obiettivo di finanziare i contratti di programma (riesaminati dal ministero) di cui al comma 76.

In base al comma 79, allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali già avviate e che risultino avere raggiunto almeno il 55% dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunità europea, il termine deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunità europea.

Maria Piera Pastore

1° dicembre 2006